



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Oggetto n. 42 dell' 11 novembre 2013 "TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: approvazione tariffe per l'anno 2013"

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 che ha istituito il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;

VISTO il comma 23 del sopra citato articolo;

VISTO il D.L. n.35/2013 art.10 che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto espressamente previsto dall'art. 14 del D.L.201/11, consente ai Comuni:

- di determinare il numero e la scadenza delle rate di pagamento della Tares con propria deliberazione anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo;
- di utilizzare, per il versamento delle prime due rate, le stesse modalità di riscossione già in uso per il tributo di igiene ambientale, denominato TIA;

VISTA la delibera n. 11 del 22/04/2013 con la quale sono state individuate le scadenze delle rate nelle more della approvazione del Regolamento, con l'indicazione del 31/12/2013 quale termine di pagamento della terza rata, ed è stata affidata ad ASM la gestione del nuovo tributo TARES per l'anno 2013 ;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 9 settembre 2013, secondo la quale il versamento della maggiorazione del tributo riservata allo Stato deve essere effettuata necessariamente entro il 16/12/2013, ai sensi della normativa vigente in materia di versamenti unitari;

RITENUTO quindi di dover anticipare al 16/12/2013 il termine di scadenza della terza rata di pagamento del tributo e della maggiorazione riservata allo Stato;

PRECISATO che il nuovo tributo TARES sarà corrisposto ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 5 del Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 stabilisce i criteri di applicazione delle componenti del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

PRECISATO, quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARES, sono uguali a quelli applicati anche per la TIA e conformi al D.P.R.158/1999;

RITENUTO dover procedere alla determinazione delle tariffe TARES 2013 secondo quanto previsto dai seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile;

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria di costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a secondo della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.41 in data odierna con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il piano finanziario per l'anno 2013, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ASM;

CONSTATATO che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2013 prevede un costo totale del servizio superiore a quello approvato per il 2012 e pertanto si rende necessario e opportuno rimodulare la tariffa come da allegato A, parte integrante del presente atto;

RICORDATO infine che l'aumento ISTAT per l'anno 2013 da applicare alle tariffe è stato fissato al 2,67 %, secondo quanto comunicato da ASM;

RITENUTO approvare per l'anno 2013 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche in base ai seguenti parametri :

Utenze Domestiche 60% - Utenze non Domestiche 40%;

RITENUTO di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2013, così come risultanti dalla documentazione allegata, dando atto che il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, approvato con precedente deliberazione n. 40 in data odierna;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

RICHIAMATO inoltre l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che: *"alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a € 0,40, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato"*

CONSIDERATO che, tuttavia, per l'anno 2013, a norma dell'art.10 del D.L. 35/2013 il Comune non può incrementare la misura della maggiorazione e che la stessa è direttamente versata allo Stato;

CONSIDERATO, infine, che il quadro delle riduzioni/agevolazioni da assumere quale riferimento per la concreta applicazione della tariffa è definito dal *Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi*, al Titolo IV – Riduzioni e Agevolazioni;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa
2. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2013, così come risultano dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2013, già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 41 in data odierna;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
5. di adottare per l'anno 2013 le seguenti riduzioni, a valere sia sulla parte variabile che fissa, previste dall'art.23 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale:
 - a) utenze domestiche con reddito ISEE non superiore a Euro 8.000,00: riduzione del 50%
6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
7. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.

---- Il Consiglio, ravvisata l'urgenza, delibera altresì con separata votazione - 8 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'Art. 134 del D.L.gs. 267/2000.-
